



Veneto Edifici Monumentali S.r.l. a socio unico

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER
IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL’ART. 50,
COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023**

(Aggiornamento del 19/07/2024)

Sommario

Parte I – Principi Generali.....	4
Articolo 1. – Natura giuridica di Veneto Edifici Monumentali	4
Articolo 2. – Regolamento	4
Articolo 3 – Definizioni	4
Articolo 4 – Principi generali (Libro I Parte I Titolo I del Codice, artt. 1-12)	4
Articolo 5 - Conflitto di interesse	6
Articolo 6 - Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore	6
Articolo 7 – Obblighi di trasparenza (art. 28 del Codice).....	7
Articolo 8 - Procedure di affidamento	7
Articolo 9 – Calcolo del valore stimato degli appalti e divieto di artificioso frazionamento	8
Articolo 10 – Poteri di spesa	8
Articolo 11 – Responsabile Unico del Progetto	8
Articolo 12 – Principio di Rotazione.....	9
Articolo 13 – Dergoghe al rispetto del principio della rotazione.....	10
Articolo 14 – Requisiti degli operatori economici.....	10
Parte II – Gli affidamenti diretti.....	11
Articolo 15 – Modalità di affidamento diretto relativo a forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a € 140.000,00 e affidamento diretto relativo a lavori di importo inferiore a € 150.000,00.....	11
Articolo 16 – Indagini di mercato	12
Articolo 17 – Criteri di scelta del contraente	12
Articolo 18 – Determina a contrarre o atto equivalente	12
Articolo 19 – Controllo dei requisiti.....	13
Articolo 20 – Stipula del contratto.....	13
Parte III – Le Procedure negoziate senza bando.....	14
Articolo 21 – Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l’affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo pari a € 140.000,00 e fino alle soglie europee e per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro	14
Articolo 22 - Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee.....	15
Articolo 23 – Determina a contrarre e fasi della procedura negoziata.....	15
Articolo 24 – Indagini di mercato	16
Articolo 25 – Criteri di individuazione degli operatori economici da invitare.	17
Articolo 26 – Contenuto della Lettera d’Invito	17
Articolo 27 – Le sedute di gara	18
Articolo 28 – Criteri di scelta del contraente.....	19

Articolo 29 – Verifica dei requisiti.....	19
Articolo 30 – Termini per la conclusione delle procedure di affidamento	20
Articolo 31 – Stipula del contratto.....	20
Parte IV – Disposizioni finali.	21
Articolo 32 – Avalimento	21
Articolo 33 – Garanzia definitiva.....	21
Articolo 34 – Soccorso istruttorio	21
Articolo 35 – Esecuzione anticipata.....	21
Articolo 36 – Subappalto e subaffidamento	21
Articolo 37 – Penali.....	21
Articolo 38 – Clausole di revisione prezzi	22
Articolo 39 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione	23
Articolo 40 – Certificato di regolare esecuzione.....	23
Articolo 41 – Entrata in vigore	23

Parte I – Principi Generali.

Articolo 1. – Natura giuridica di Veneto Edifici Monumentali

1. Veneto Edifici Monumentali S.r.l. è una società in house a totale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (di seguito per brevità “**V.E.M.**”); la Regione del Veneto ne è socio unico.
2. V.E.M. si occupa della gestione e valorizzazione dei beni regionali siti nei complessi monumentali di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) e della Rocca di Monselice (PD), oltre ad essere proprietaria del palazzo Torres Rossini sito a Venezia, concesso in locazione al Consiglio Regionale.
3. Con il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito per brevità il “**Codice**”), V.E.M. intende disciplinare le modalità di affidamento dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea.

Articolo 2. – Regolamento

1. Il presente regolamento (di seguito per brevità il “**Regolamento**”) disciplina le modalità di individuazione degli operatori economici con cui stipulare contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, come periodicamente rideterminate dalla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Codice.
2. Nel caso in cui il Contratto da affidare presenti un interesse transfrontaliero certo, la modalità di affidamento dovrà essere conforme ai principi del Trattato UE a tutela della concorrenza; nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di contenimento della spesa pubblica, ove applicabili.
4. È fatta salva altresì, ove imposta dall'oggetto dell'appalto, l'applicazione delle disposizioni di cui al Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice, concernenti i Contratti nel settore dei Beni Culturali.

Articolo 3 – Definizioni

1. Si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le Definizioni di cui all'allegato I.1 al Codice.

Articolo 4 – Principi generali (Libro I Parte I Titolo I del Codice, artt. 1-12)

1. V.E.M., per l'affidamento dei contratti di appalto di cui al presente Regolamento, opererà nel rispetto dei principi generali stabiliti dagli articoli da 1 a 12 del Codice.
2. In particolare, le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento sono svolte nel rispetto dei seguenti **Principi** generali:

- a) **del risultato**, che impone alla stazione appaltante l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del Contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) **di fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - c) **dell'accesso al mercato**, che comporta che la stazione appaltante debba favorire, secondo le modalità indicate dal Codice e dal presente Regolamento, l'effettiva contendibilità degli affidamenti e l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) **interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del presente Regolamento, si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) **di buona fede e tutela dell'affidamento** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) **di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali, le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi Contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
 - g) **di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - h) **di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
 - i) **di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. Inoltre, nella scelta della procedura di affidamento, verranno osservati i seguenti criteri orientativi:
- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione, nell'affidamento (anche diretto) ovvero nell'esecuzione del Contratto;
 - b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse cui sono preordinati;
 - c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità degli atti delle procedure di affidamento, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso diffuso, rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un Contratto pubblico;
 - f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica, ove compatibile con l'oggetto del Contratto, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di affidamento che nella fase di esecuzione del Contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente ed in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
4. V.E.M., nel predisporre gli atti delle procedure ed affidamenti di cui al presente Regolamento, tiene conto delle imprese di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

Articolo 5- Conflitto di interesse

1. Nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 16 del Codice, V.E.M., per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, stabilisce che i soggetti che operano nell'ambito di una procedura volta all'individuazione di un operatore economico con il quale sottoscrivere un Contratto soggetto alla disciplina di cui al presente Regolamento, e che versano in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati o ai quali è stato chiesto un preventivo, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore apicale. I soggetti che versano in una ipotesi di conflitto di interesse sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e sua esecuzione.

Articolo 6- Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 11 del Codice, nei bandi e negli inviti deve essere indicato il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da V.E.M. nel bando o invito.
3. Prima dell'affidamento del Contratto, l'operatore economico deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando o nell'invito per tutta la durata del Contratto. Nel caso in cui l'operatore economico abbia

indicato un differente contratto collettivo, esso è tenuto a rilasciare la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso la dichiarazione è anche verificata con le modalità previste per la verifica dell'anomalia dell'offerta.

4. Nel caso di inadempienze contributive o retributive dell'impresa affidataria o del subappaltatore, si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

Articolo 7 – Obblighi di trasparenza (art. 28 del Codice)

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Articolo 8- Procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento disciplinate del presente Regolamento sono le seguenti:
 - a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti o consultabili da V.E.M.;
 - b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti o consultabili da V.E.M.;
 - c) **procedura negoziata** senza bando, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;
 - d) **procedura negoziata** senza bando, previa consultazione di almeno **dieci** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee di cui all'art. 14 comma 2 del Codice**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste per i contratti di valore superiore alle soglie europee (Libro II Parte IV del Codice);

- e) **procedura negoziata** senza bando, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee di cui all'art. 14 comma 2 del Codice.**

Articolo 9 – Calcolo del valore stimato degli appalti e divieto di artificioso frazionamento

1. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato da V.E.M. secondo i criteri di cui all'art. 14 del Codice. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del Contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando V.E.M. prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.
2. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.
3. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno, in relazione all'oggetto dell'affidamento, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Articolo 10 – Poteri di spesa

1. I soggetti autorizzati ad avviare le procedure di affidamento di contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dal sistema di deleghe adottate da V.E.M. e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
2. In conformità alle procedure di acquisto aziendali, l'atto autorizzativo all'avvio della procedura o all'affidamento diretto (di seguito per brevità "**Decisione di Contrarre**") si sostanzia: *i*) nella richiesta di acquisto (RdA), o atto equivalente, adottata dall'organo/soggetto competente ad avviare la procedura di affidamento relativa al Contratto da affidare sulla base dei poteri di spesa, del sistema di deleghe conferiti o del budget approvato annualmente dall'organo amministrativo ovvero *ii*) nella richiesta di acquisto (RdA), o atto equivalente, adottata dall'organo amministrativo.
3. I soggetti competenti a disporre l'affidamento e l'aggiudicazione sono individuati, dunque, nell'organo amministrativo di V.E.M. e nei soggetti dotati di congrue deleghe e/o procure relativamente ai capitoli di spesa interessati.

Articolo 11 – Responsabile Unico del Progetto

1. I compiti, le funzioni e le modalità di individuazione del RUP sono disciplinati dall'art. 15 e dall'Allegato I.2 del Codice.
2. Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Articolo 12 – Principio di Rotazione

1. V.E.M. si impegna a rispettare il principio della rotazione, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con talune imprese.
2. Il principio della rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti a favore del contraente uscente.
3. Ai fini dell'applicazione della rotazione degli operatori economici negli affidamenti di lavori, servizi, e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, di cui ai commi 1 e 2 dell'art 14 del Codice, sono individuate le seguenti fasce di importo:

3.1 Lavori

- da € 5.000,00 a € 19.999,99
- da € 20.000,00 a € 39.999,99
- da € 40.000,00 a € 99.999,99
- da € 100.000,00 a € 149.999,99
- da € 150.000,00 a € 249.999,99
- da € 250.000,00 € 349.999,99
- da € 350.000,00 € 449.999,99
- da € 500.000,00 € 749.999,99
- da € 750.000,00 a € 999.999,99
- da € 1.000.000,00 a € 2.999.999,99
- da € 3.000.000,00 sino al raggiungimento della soglia comunitaria.

3.2 Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione

- da € 5.000,00 a € 19.999,99
- da € 20.000 a € 39.999,99
- da € 40.000 a € 99.999,99
- da € 100.000,00 a € 139.999,99
- da € 140.000,00 a € 199.999,99
- da € 200.000,00 sino al raggiungimento della soglia comunitaria.

4. Il principio della rotazione si applica con riferimento alle categorie merceologiche e alle fasce di importo (pertanto l'operatore economico precedente affidatario sarà escluso dall'invito o dall'affidamento in caso di contratto appartenente alla medesima categoria merceologica e alla medesima fascia di importo).
5. In applicazione del suddetto principio è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione al contraente uscente quando **due affidamenti consecutivi** di importo inferiore alle soglie comunitarie abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi e nella medesima fascia di importo.
6. In ogni caso, ai sensi dell'art. 49 comma 5 del Codice, la rotazione non si applica nell'ipotesi in cui, a seguito di avviso di indagine di mercato, non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, ovverosia quando: a) per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati; oppure b) nel caso di utilizzo di un albo dei fornitori vengano invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale,

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari, non costituiscono limitazioni numeriche le richieste di abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Articolo 13 – Deroghe al rispetto del principio della rotazione

1. Negli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 è comunque consentito derogare all'applicazione del principio della rotazione.
2. In via del tutto eccezionale, anche nel caso di affidamenti relativi a Contratti per importi superiori a quello di cui al comma precedente, è altresì possibile derogare al principio di rotazione al ricorrere di determinati presupposti e fornendo specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga nella Determina a contrarre o nell'atto equivalente. In tal caso, qualora si proceda con affidamento diretto al contraente uscente ovvero qualora il contraente uscente venga invitato nuovamente a formulare la propria offerta, è necessario dar conto della sussistenza contemporanea delle seguenti condizioni:
 - a. Particolare struttura del mercato;
 - b. Effettiva assenza di alternative;
 - c. Grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (ovverosia, esecuzione a regola d'arte, assenza di contestazioni e penali, rispetto dei tempi e costi pattuiti).

Articolo 14 – Requisiti degli operatori economici

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da V.E.M. in esecuzione del presente Regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.
2. Gli operatori economici devono, altresì, essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.
3. Il possesso dei requisiti generali e speciali deve essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante compilazione del DGUE – Documento di gara unico europeo – che costituisce autocertificazione anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
4. Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice.
5. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo quanto previsto dal presente Regolamento, ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del Contratto.
6. Per partecipare alle gare per l'affidamento di appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono possedere i requisiti indicati all'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice, ovverosia:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del Contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in

modo da ristabilire la percentuale richiesta (l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

7. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, il comma 2 dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice specifica invece che non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti.
8. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono essere qualificati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del Codice, fatto salvo il ricorso a quanto stabilito dagli artt. 168 e 169 del Codice.

Parte II – Gli affidamenti diretti.

Articolo 15 – Modalità di affidamento diretto relativo a forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 140.000,00 e affidamento diretto relativo a lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

1. Per gli affidamenti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 140.000,00 e per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, V.E.M. procede con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio della rotazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
2. Il RUP individua gli operatori economici cui affidare l'appalto o ai quali inviare la richiesta di preventivo tramite consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. o della centrale di committenza regionale (della Regione del Veneto, se sussistente, ovvero di altre Regioni, fra cui a titolo esemplificativo la piattaforma SINTEL) o di altre Stazioni Appaltanti, oppure tramite proprie indagini di mercato anche attraverso la mera consultazione di siti internet, o attraverso la pubblicazione di avvisi su proprio profilo del committente, dando atto della procedura adottata nella determinazione a contrarre.
3. L'affidamento diretto di cui al presente articolo non è una procedura ad evidenza pubblica.
4. L'affidamento diretto si svolge nel rispetto dei principi richiamati ai precedenti articoli 4, 5 e 6; l'affidamento diretto può avvenire:
 - a) senza consultazione di più operatori economici;
 - b) con consultazione di più operatori economici.
5. Nel caso di affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici (ipotesi sub lett. a) del precedente comma 3), fermi gli obiettivi primari del Codice, dell'efficienza e del risultato, l'operatore economico è individuato, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi e tra loro alternativi:
 - documentata e comprovata esperienza pregressa;
 - indagine di mercato informale;
 - iscrizione in albi o elenchi di soggetti fornitori per la categoria merceologica di riferimento;
 - unico operatore economico presente sul mercato;
 - urgenza del provvedere.

6. Nel caso di affidamento diretto previa consultazione di più preventivi (ipotesi sub lett. b) del precedente comma 3), gli operatori economici cui formulare richiesta di preventivo, sono individuati sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi e tra loro alternativi:
 - documentata e comprovata esperienza pregressa;
 - indagini di mercato informale;
 - iscrizione in albi o elenchi di soggetti fornitori per la categoria merceologica di riferimento;
 - urgenza.
7. L'operatore economico cui affidare un affidamento diretto deve possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, oltre ai requisiti speciali individuati in coerenza a quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento.
8. La Decisione a Contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.
9. La verifica sul possesso dei requisiti in capo all'offerente è effettuata dal RUP prima di procedere con l'aggiudicazione e con la formalizzazione del rapporto contrattuale.
10. Non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

Articolo 16 – Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I parte I Titolo I del Codice, e delle regole di concorrenza, V.E.M. può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Articolo 17 – Criteri di scelta del contraente

1. In caso di affidamento diretto, la scelta del contraente avviene nel rispetto dei principi cardine del Codice, richiamati dal presente Regolamento.
2. Il RUP può utilizzare più criteri di scelta – anche in parallelo tra loro – ai fini dell'istruttoria finalizzata all'individuazione dell'operatore economico al quale rivolgersi. I criteri per la scelta del contraente nell'affidamento diretto possono essere ad esempio: la comprovata esperienza pregressa, la comparazione dei C.V., le modalità operative di realizzazione dell'oggetto dell'affidamento, le tempistiche, la valutazione del mercato e dei soggetti operanti nello stesso, la comparazione con commesse precedenti identiche o analoghe, listini di mercato, confronto di preventivi di spesa.
3. Il criterio o i criteri scelti per l'affidamento diretto, in caso di consultazione di più operatori economici, vanno indicati nell'atto autorizzativo oppure nelle richieste di preventivi.

Articolo 18 – Determina a contrarre o atto equivalente

1. Per gli affidamenti diretti di lavori, beni e servizi l'Amministratore Unico procederà mediante adozione di un atto di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice.
2. Nell'atto di affidamento vanno specificati, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta, il possesso da parte sua

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, ove richiesti.

3. Nell'atto di affidamento, in particolare, va dato conto:
 - Del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione o delle motivazioni che giustifichino una sua deroga;
 - della copertura finanziaria dell'appalto.

Articolo 19 – Controllo dei requisiti

1. In caso di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. V.E.M. effettuerà delle verifiche alla fine di ciascun anno, previo sorteggio di un campione pari al 10% di tutti gli operatori economici affidatari nel medesimo anno.
2. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, V.E.M. procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva (ove richiesta), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo variabile da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Per affidamenti di importi superiori a € 40.000,00, V.E.M., prima di stipulare il contratto, procede comunque alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se richiesti.
4. La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avverrà ai sensi dell'art. 99 del Codice, mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice.

Articolo 20 – Stipula del contratto

1. La stipula del Contratto per gli affidamenti diretti avverrà mediante scambio della corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o posta elettronica certificata o strumenti analoghi, oppure mediante scrittura privata con modalità elettronica.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica, il contratto può essere stipulato mediante la piattaforma medesima.
3. Non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; la stipula del Contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'affidamento.
4. I Contratti di valore pari o superiore ad € 40.000,00 sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

Parte III – Le Procedure negoziate senza bando.

Articolo 21 – Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari a € 140.000,00 e fino alle soglie europee e per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro

1. La procedura negoziata senza bando è una procedura di affidamento in cui la stazione appaltante può consultare gli operatori economici prescelti nel numero minimo individuato negoziando con uno o più di essi le condizioni del Contratto.
2. Per gli affidamenti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari a € 140.000,00 e fino alle soglie europee nonché per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro, V.E.M. procede con una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici, ricorrendo a centrali di committenza qualificate o a stazioni appaltanti qualificate, nel rispetto del principio della rotazione.
3. Per affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro procederà mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente
4. La procedura negoziata senza bando si svolge nel rispetto dei principi richiamati ai precedenti articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
5. Prima dell'avvio della procedura negoziata senza bando, V.E.M., con apposito atto, adotta la Decisione di Contrarre (o atto equivalente) individuando gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
6. In caso di procedure negoziate, ai concorrenti non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta a tutela della serietà dell'offerta, da indicarsi nella Determina a contrarre o atto equivalente. Laddove venga richiesta la garanzia provvisoria, il relativo importo non potrà superare l'1% (uno per cento) dell'importo dell'appalto.
7. La valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione Giudicatrice/Seggio di gara ovvero dal RUP così come previsto al successivo art. 27.
8. Ultimata la fase di valutazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice/Seggio di gara (ovvero il RUP medesimo) predispose la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e la trasmette al RUP e al responsabile di procedimento per la fase di affidamento ove nominato per le verifiche di cui al seguente comma 9.
9. Il RUP verifica il possesso dei requisiti in capo all'offerente primo classificato, secondo quanto previsto al successivo art. 29, e trasmette gli esiti della verifica, unitamente alla proposta di aggiudicazione, all'organo amministrativo di V.E.M., competente a disporre l'aggiudicazione.
10. L'organo amministrativo di V.E.M., competente a disporre l'aggiudicazione, esamina la proposta al fine di verificare se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

11. V.E.M. in caso di procedura negoziata senza bando, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea. V.E.M. può riservarsi la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida
12. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del Contratto.
13. Una volta disposta l'aggiudicazione, il Contratto è stipulato secondo quanto previsto al successivo art. 31.
14. In ogni caso, V.E.M. si riserva sempre la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del Contratto, dopo la conclusione delle procedure di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Articolo 22- Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee.

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee, V.E.M. procede con una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **dieci** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici, ricorrendo a centrali di committenza qualificate o a stazioni appaltanti qualificate, nel rispetto del principio della rotazione.
2. Si applica la procedura di cui al precedente art. 21 commi da 4 a 14.
3. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, resta salva per V.E.M. la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, di cui alla Parte IV del Libro II del Codice.

Articolo 23 – Determina a contrarre e fasi della procedura negoziata.

1. La Determina a contrarre, adottata dall'organo amministrativo di V.E.M., è l'atto di avvio della procedura e deve specificare:
 - L'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - la modalità prescelta per lo svolgimento dell'indagine di mercato;
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - la durata dell'affidamento;
 - l'eventuale suddivisione in lotti;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - i criteri per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via del tutto eccezionale, qualora sia impossibile l'applicazione di criteri oggettivi di individuazione degli operatori economici ovvero qualora comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, è possibile procedere per sorteggio, esponendone opportunamente le ragioni;
 - i criteri di selezione degli operatori economici offerenti;
 - le principali condizioni contrattuali;
 - il conferimento dell'incarico di RUP;

- la copertura finanziaria.
- 2. La procedura negoziata sottosoglia, una volta adottato l'atto di avvio della procedura, si sviluppa su tre fasi principali:
 - a) Svolgimento di indagini di mercato, ovvero consultazione di elenchi di operatori economici, ricorrendo a centrali di committenza qualificate o a stazioni appaltanti qualificate, per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) Confronto competitivo fra gli operatori economici invitati e scelta dell'affidatario;
 - c) Stipula del contratto.

Articolo 24 – Indagini di mercato

1. Sia in caso di indagine di mercato, che nel caso di consultazione di elenchi di operatori economici, si deve tener conto del principio della rotazione di cui al precedente art. 12.
2. L'indagine di mercato rappresenta la modalità con la quale V.E.M. si rivolge all'esterno per acquisire una dettagliata analisi dell'assetto del mercato per la categoria merceologica attinente alla propria esigenza.
3. L'avvio della fase di indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento né prerogativa sul successivo invito alla procedura.
4. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici tenuti da centrali di committenza qualificate o delle altre stazioni appaltanti qualificate, nonché di altri fornitori esistenti.
5. La pubblicità dell'attività di consultazione del mercato avviene attraverso la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sul sito internet di V.E.M, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti". Inoltre, ove istituita e necessario, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. La durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere stabilita in ragione della rilevanza del Contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri da utilizzare per la scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerta;
 - i criteri di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati;
 - le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Articolo 25 – Criteri di individuazione degli operatori economici da invitare.

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso pubblico di indagine di mercato deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.
3. Solo in alcuni casi eccezionali in cui non sia possibile adottare criteri di scelta oggettivi o il ricorso a essi comporterebbe una dilatazione dei tempi della procedura incompatibile con il principio di celerità, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che tali circostanze vengano esplicitate nell'avviso di avvio di indagine del mercato o nella determina a contrarre. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica nel caso in cui, come già precisato all'art. 12 del presente Regolamento, non venga prevista nessuna limitazione al numero degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata individuati tramite indagine di mercato.
5. Nell'ambito dell'avviso di indagine di mercato, il RUP, laddove non si raggiunga il numero minimo di operatori da invitare valuterà, a sua discrezione e sulla base della propria conoscenza del mercato di riferimento, se integrare o meno il numero minimo degli operatori da invitare, previsto dalla norma.
6. Una volta individuati gli operatori economici, i principi di imparzialità e parità di trattamento impongono gli tutti i selezionati siano quindi invitati contemporaneamente.

Articolo 26 – Contenuto della Lettera d'Invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'Invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'art. 108 comma 2 del Codice, la stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione delle procedure negoziate sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - f) la misura delle penali, se previste;

- g) l'eventuale richiesta di garanzie;
- h) l'indicazione del RUP;
- i) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, che non presentano carattere transfrontaliero certo, la stazione appaltante deve prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;
- j) il metodo per l'individuazione della soglia di anomalia, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

Articolo 27 – Le sedute di gara

1. Poiché le procedure di cui alla Parte III del presente Regolamento si svolgeranno mediante piattaforma di negoziazione telematica certificata, la pubblicità delle sedute è garantita dall'utilizzo della piattaforma stessa: non saranno pertanto consentite partecipazioni, da parte degli operatori economici, di persona o tramite piattaforme di condivisione video/audio.
2. Nelle procedure negoziate senza bando, la fase amministrativa della procedura, comprendente la verifica della documentazione amministrativa resa dai concorrenti, incluso l'eventuale soccorso istruttorio, spetta al RUP ovvero ad un Seggio di gara istituito *ad hoc* e composto da dipendenti di V.E.M. ove presenti in numero sufficiente, ovvero all'ufficio di supporto appositamente costituito. In entrambi i casi il RUP esercita funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
3. Qualora il criterio di aggiudicazione adottato per la scelta del contraente sia quello del minor prezzo, al RUP ovvero al Seggio di Gara o all'ufficio di supporto appositamente costituito di cui al comma 1 compete anche la valutazione delle offerte economiche e l'individuazione delle eventuali offerte anomale. La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto appositamente istituita o di una commissione appositamente nominata. Successivamente a tale valutazione è formulata dal RUP ovvero dal Seggio di Gara o dall'ufficio appositamente costituito di cui al comma 1 la proposta di aggiudicazione.
4. Qualora il criterio adottato per la scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e l'individuazione delle eventuali offerte anomale nonché la formulazione della proposta di aggiudicazione compete ad una Commissione Giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti nominati da V.E.M.. La Commissione Giudicatrice sarà nominata con apposita nota di incarico solo dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Il RUP procede alla verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice di cui

al presente comma.

5. Alla Commissione Giudicatrice/Seggio di Gara può partecipare il RUP anche in qualità di Presidente.
6. I componenti della Commissione Giudicatrice/Seggio di Gara hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale situazione di conflitto d'interesse - nel qual caso dovranno astenersi dal partecipare alla procedura - e di non trovarsi in una delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.
7. Nel caso in cui la V.E.M. valuti necessarie particolari professionalità, la Commissione Giudicatrice può essere formata anche da membri esterni. In tal caso i membri dovranno dichiarare l'eventuale situazione di conflitto d'interesse - nel qual caso dovranno astenersi dal partecipare alla procedura - e di non trovarsi in una delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.
8. A seguito dell'attività di valutazione delle offerte, sarà stilata una graduatoria con la proposta di aggiudicazione che sarà sottoposta al RUP per la previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati e, a seguire, al soggetto/organo della V.E.M. competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
9. Le attività relative alle varie fasi della procedura saranno formalizzate in appositi verbali che potranno formare oggetto di richiesta di accesso agli atti sulla scorta della normativa sul diritto di accesso.

Articolo 28 – Criteri di scelta del contraente

1. In caso di procedura negoziata senza bando, l'affidamento potrà avvenire, alternativamente, mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure al prezzo più basso ad eccezione delle seguenti ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, ove gli affidamenti avvengono sempre mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - i. servizi ad alta intensità di manodopera;
 - ii. servizi di ingegneria e architettura e servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000,00;
 - iii. servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - iv. dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione;
 - v. appalto integrato;
 - vi. lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
2. Il criterio del minore prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
3. Nelle procedure negoziate senza bando, il criterio di aggiudicazione viene stabilito nella Decisione di Contrarre ovvero, in ogni caso, riportato nella lettera di invito.

Articolo 29 – Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare

verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

2. V.E.M. effettua le verifiche sugli operatori economici attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).
3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, V.E.M. non dispone l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico e sospende l'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima V.E.M. per un periodo da uno a dodici mesi decorrente dall'adozione del provvedimento. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione se ne darà segnalazione all'ANAC

Articolo 30 – Termini per la conclusione delle procedure di affidamento

1. Le procedure negoziate senza bando di cui ai precedenti articoli 20 e 21 del presente Regolamento devono concludersi nei termini indicati nell'allegato I.3 al Codice, ovvero:
 - a. ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 4 mesi;
 - b. ove sia utilizzato il criterio del prezzo più basso, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 3 mesi.
2. I termini decorrono dall'invio delle lettere di invito fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.
3. Il superamento del termine costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
4. Ove V.E.M. debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Articolo 31 – Stipula del contratto

1. La stipula del Contratto nel caso di procedure negoziate avverrà, a pena di nullità, mediante scrittura privata con modalità elettronica.
2. Non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; la stipula del Contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il Contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare a V.E.M. fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare
4. I Contratti di valore pari o superiore ad € 40.000,00 sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

Parte IV – Disposizioni finali.

Articolo 32 – Avvalimento

1. Per quel che concerne l'istituto dell'avvalimento, si rimanda al contenuto dell'art. 104 del Codice, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice, concernenti i Contratti nel settore dei Beni Culturali.

Articolo 33 – Garanzia definitiva

1. Per gli affidamenti di contratti di cui al presente Regolamento, aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, V.E.M. chiede la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti.
2. La garanzia definitiva è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del Contratto aggiudicato. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.
3. La garanzia definitiva è rilasciata secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 7 del Codice.
4. In casi debitamente motivati, è facoltà di V.E.M. non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento.

Articolo 34 – Soccorso istruttorio

1. Nella fase di valutazione della documentazione amministrativa, ove si riscontrassero incompletezze o carenze di tipo formale, si ricorrerà all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.
2. Resta salva la possibilità di richiedere chiarimenti sul contenuto del preventivo, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, e su ogni loro allegato, purché finalizzati esclusivamente a consentire di ricercare l'effettiva volontà dell'operatore economico, superando eventuali ambiguità, fermo il divieto di modifica e integrazione del contenuto dell'offerta.

Articolo 35 – Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, V.E.M. può procedere all'esecuzione anticipata del Contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione.

Articolo 36 – Subappalto e subaffidamento

1. In materia di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice

Articolo 37 – Penali

1. Per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, V.E.M., nella documentazione di

- affidamento, potrà stabilire le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o per specifici casi di inadempimento, fatta salva la possibilità di risoluzione.
2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito da V.E.M. a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di affidamento, inserita nel Contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
 3. La penalità potrà essere applicata all'appaltatore a seguito di contestazione da parte del RUP e contestuale assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni valutate sempre dal RUP.
 4. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'appaltatore che siano riconosciuti come tali dal RUP ed approvati da V.E.M.

Articolo 38 – Clausole di revisione prezzi

1. Nella richiesta di preventivo, in caso di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, nell'affidamento in caso di affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici e nella lettera di invito, in caso di procedura negoziata senza bando, V.E.M. inserisce obbligatoriamente la clausola di revisione prezzi, salvo che non si tratti di Contratti concernenti forniture istantanee.
2. La clausola di revisione prezzi, per sua natura, non apporta una modifica idonea ad alterare la natura generale del Contratto; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma precedente, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a. con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - b. con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo, V.E.M. utilizza:
 - i. nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima V.E.M. e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - ii. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - iii. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima

V.E.M. e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Articolo 39 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

1. Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d'opera sono possibili unicamente durante il periodo di efficacia del Contratto nei casi e secondo le modalità previsti all'art. 120 del Codice.

Articolo 40 – Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, V.E.M. può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 41 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua approvazione.
2. Per quanto non disciplinato con il presente Regolamento, si applicano le norme del Codice previste per i settori ordinari. Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente Regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la norma sovraordinata.